



Riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa – controversia per recupero somme versate o accantonate - determinazioni consequenziali.

La Giunta camerale

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580, recante “*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*”, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219

Considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 61, commi 1, 2, 5 e 17 del decreto legge 25 giugno 2008, (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133)), 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), 8, comma 3, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012) e 50, c. 3, del decreto legge n. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), che imponevano anche in capo alle Camere di Commercio l’obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

Considerato che la sopra richiamata sentenza ha chiarito che dal 2016 il sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che “le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento – i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale”;

Dato atto, pertanto, che tale sentenza ha ritenuto irragionevole l’applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull’obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa;

Considerato, altresì, che per gli anni 2020 e seguenti, un analogo obbligo di riversamento è previsto dall’art. 1, comma 594 della l. n. 160/2019;

Atteso che, stante il sopra richiamato quadro normativo, sono stati disposti i seguenti versamenti a favore del bilancio dello Stato:

- nell’anno 2020 le Camere di commercio di Cagliari e di Oristano, hanno versato, rispettivamente, € 514.958,22 e € 142.764,66;
- negli anni 2021 e 2022 la nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano ha versato, per ciascun anno, l’importo di € 657.722,88, dato dalla somma degli importi dovuti e versati singolarmente dalle cessate Camere;
- nell’anno 2023 la Giunta, condividendo l’orientamento dell’Unioncamere, con deliberazione n. 34 del 7 giugno 2023, ha manifestato la volontà di non provvedere al versamento di € 657.722,88 alla scadenza di legge del 30 giugno ma di accantonare le relative risorse in uno specifico fondo di bilancio;

Ritenuto che gli obblighi di riversamento previsti dalla normativa del 2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 210/2022;

Ritenuto, altresì, che in assenza di una soluzione legislativa appare opportuno e necessario agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma - e se del caso dinanzi alla Corte costituzionale - per tutelare i propri diritti e interessi, richiedendo la restituzione delle somme versate o accantonate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possibilmente unitamente ad altre Camere di commercio e Unioni regionali per evidenziare e rafforzare la posizione comune del sistema delle Camere di Commercio in questa fattispecie;

Ritenuto inoltre opportuno che nella individuazione del legale che assisterà la Camera si tenga conto delle indicazioni fornite da Unioncamere nazionale che, in un'ottica di continuità, di efficienza e di economicità della procedura, ha segnalato il legale, nella persona dell'Avv. Alfonso Celotto del Foro di Roma, in quanto ha tutelato gli interessi delle Camere di Commercio ricorrenti nella controversia che ha portato all'emanazione della sentenza n.210/2022 da parte della Corte Costituzionale;

Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 2 dell'8 febbraio 2022;

Visto il Regolamento della Giunta camerale, approvato con deliberazione camerale n. 106 del 25 novembre 2021;

Dopo ampio e approfondito dibattito;

Sentito il Segretario Generale;

- all'unanimità,

Delibera

1. di procedere ad agire in giudizio al fine di tutelare gli interessi della Camera di Commercio nella restituzione delle somme versate o accantonate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 per le ragioni esposte in premessa;
2. di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'individuazione del legale per la rappresentanza e difesa della Camera di Commercio in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, valutando le indicazioni fornite dall'Unioncamere nazionale per evidenziare e rafforzare la posizione comune del sistema delle Camere di Commercio, e di porre in essere gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenziali;
3. di dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità.



La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto camerale.

Cagliari, 8 settembre 2023

Il Segretario Generale
(Dott. Cristiano Erriu)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Presidente
(Ing. Maurizio de Pascale)
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)